

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1475 del 03 AGO, 2018

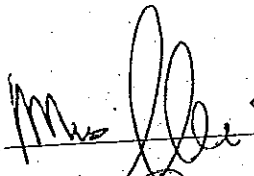
Oggetto: Contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". Lotto n. 2 - C.I.G.: 5699432811 - ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282 - Autorizzazione alla società Olicar Gestione S.r.l. per l'affidamento in subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore della Air Fire S.p.A. della "manutenzione ordinaria annuale sugli impianti di rilevazione antincendio installati presso la ASL di Rieti".

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Dott. Roberto Grillo

Firma

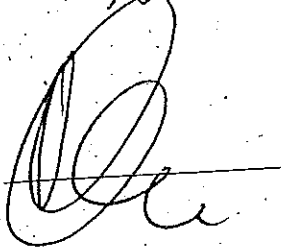


Data 01/08/2018

Il Responsabile dell'U.O.C.:

Ing. Roberto Campogiani

Firma



Data 1/8/2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico / patrimoniale su cui imputare la spesa _____

Data _____

Firma _____

Dott.ssa Barbara Proietti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017, così come integrata con atto deliberativo n. 222/D.G. del 12.03.2018, di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con atto deliberativo n. 1346/D.G. del 21.11.2016 quest'Azienda ha preso atto dell'avvenuta aggiudicazione nei confronti del R.T.I. Olicar S.p.a./Enel Si S.r.l., per la durata di 9 anni, della Gara Comunitaria Centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende sanitarie della Regione Lazio relativamente al Lotto n. 2 - C.I.G. 5699432811 (di seguito per brevità "Multiservizio Tecnologico")
- in data 13.12.2016 quest'Azienda ha stipulato il Contratto d'Appalto "Multiservizio Tecnologico" con l'R.T.I. appaltatore con Olicar S.p.a. Mandataria - sede legale in Via Don Orione, 39 - 12042 Bra (CN), C.F.e P.I. 05777840967, con decorrenza dal 01.01.2017;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. U.0208675 del 24.04.2017, la Regione Lazio notificava, a mezzo PEC, a quest'Amministrazione l'avvenuto affitto del ramo d'Azienda fra le società Olicar S.p.A. e Olicar Gestione S.r.l. e relativo subentro di quest'ultima, quale impresa mandataria nell'esecuzione dell'appalto di che trattasi; tale contratto, sottoposto a condizione sospensiva, ha visto realizzarsi tale condizione ed è quindi pienamente operativo tra le parti a far data dal 29.03.2017;
- in seguito alla fase istruttoria di accertamento del possesso dei requisiti in capo alla società subentrante, il contratto di affitto è da intendersi accettato di fatto e pertanto l'R.T.I. Olicar Gestione S.r.l./Enel Si S.r.l. è da ritenersi l'attuale esecutore del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;

VISTO che l'R.T.I. appaltatore, in sede di presentazione dell'offerta, si è riservata la facoltà di subappaltare parte del servizio nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici come meglio precisato all'art. 24 del soprarichiamato Contratto d'Appalto;

VISTA la documentazione trasmessa tramite PEC del 28.06.2018, acquisita al prot. aziendale ai n. 33518 e 33520 del 28/06/2018, prodotta dalla società Olicar Gestione S.r.l. con la quale richiede l'autorizzazione all'affidamento in subappalto, in favore della Air Fire S.p.A. - C.F.: 06305150580 - P.IVA: 01526921000 con sede legale in Roma, Via della Tenuta della Mistica 33/37, della "manutenzione ordinaria annuale sugli impianti di rilevazione antincendio installati presso la ASL di Rieti" come meglio specificato all'art. 5 del Contratto di Subappalto;

VISTO il contratto di subappalto sottoscritto tra le parti in data 29.05.2018 (Allegato n. 1) che prevede un importo complessivo fissato in € 11.000,00 oltre IVA per la manutenzione ordinaria ed € 50.000,00 per la manutenzione straordinaria da svolgersi nel periodo contrattuale, come meglio specificato all'art. 21 del citato contratto, per un periodo contrattuale dal 28.06.2018 al 30.04.2019;

Oggetto: Contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". Lotto n. 2 - C.I.G.: 5699432811 - ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282 - Autorizzazione alla società Olicar Gestione S.r.l. per l'affidamento in subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore della Air Fire S.p.A. della "manutenzione ordinaria annuale sugli impianti di rilevazione antincendio installati presso la ASL di Rieti".

Pag. 3 di 4

PRESO ATTO:

- che le lavorazioni per le quali si richiede il subappalto rientrano tra quelle indicate in sede di partecipazione alla gara;
- che la quota parte subappaltabile rientra nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che dalla documentazione prodotta, che pur facente parte integrante del presente provvedimento resta depositata agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale, risulta che la ditta subappaltatrice è in possesso dei requisiti di legge, di adeguata affidabilità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria per svolgere i lavori oggetto del subappalto nonché dalle qualificazioni richieste dalla normativa vigente;

RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto ed ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., autorizzare la società Olicar Gestione S.r.l. - mandataria del R.T.I. esecutore dell'appalto "Multiservizio Tecnologico" - ad affidare in subappalto, in favore della Air Fire S.p.A. - C.F.: 06305150580 - P.IVA: 01526921000, la "manutenzione ordinaria annuale sugli impianti di rilevazione antincendio installati presso la ASL di Rieti" come meglio precisato all'art. 5 del Contratto di Subappalto, per il periodo contrattuale dal 28.06.2018 al 30.04.2019;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

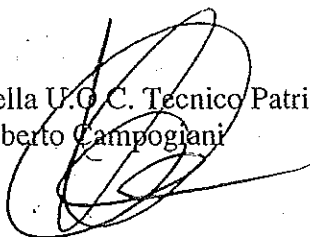
D E T E R M I N A

- 1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la società Olicar Gestione S.r.l. - mandataria del R.T.I. esecutore dell'appalto "Multiservizio Tecnologico" - ad affidare in subappalto, in favore della Air Fire S.p.A. - C.F.: 06305150580 - P.IVA: 01526921000, la "manutenzione ordinaria annuale sugli impianti di rilevazione antincendio installati presso la ASL di Rieti" come meglio precisato all'art. 5 del Contratto di Subappalto, per il periodo contrattuale dal 28.06.2018 al 30.04.2019;
- 2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96.
- 3) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto ☐

per esteso ☒

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Roberto Campogiani



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Petti)



Il Direttore Sanitario: Dr. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data

03 AGO. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

03 AGO. 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data

in oggetto



per esteso



03 AGO. 2018

Rieti li

03 AGO. 2018

IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]

Allegato n. 1/1
PROT. 04817 MS.
FC. 22062018

CONTRATTO DI SUBAPPALTO N° CSU 832-18
"Manutenzione ordinaria annuale su impianti di rilevazione antincendio installati presso la ASL di Rieti e manutenzione straordinaria"

Disposizioni generali.....	4
1. Definizioni.....	4
2. Premesse.....	6
3. Documenti e allegati.....	6
4. Principi Generali.....	6
5. Oggetto del contratto.....	7
6. Osservanza della legislazione e obblighi di produzioni documentali.....	8
7. Manleva.....	8
8. Durata del contratto - Tempi di esecuzione - Programma Lavori.....	9
9. Dichiarazione di presa visione.....	10
10. Responsabile del Subappaltatore.....	10
11. Rapporti con soggetti terzi.....	10
12. DICHIARAZIONI E GARANZIE.....	10
Attività affidate.....	10
13. Oneri ed obblighi a carico del Subappaltatore relativi alla esecuzione dei lavori 11	
14. Documentazione.....	13
15. Obblighi generali ed oneri dell'Appaltatore.....	13
16. Varianti.....	14
17. Sicurezza.....	15
18. Tutela dell'Ambiente.....	16
19. Personale dipendente.....	16
20. Ispezione dei lavori.....	18
Rapporti economici.....	18
21. Corrispettivo e modalità di pagamento.....	18
22. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	20
23. Ritenute a garanzia.....	21
Assicurazioni e cauzioni.....	21
24. Coperture assicurative.....	21
Ultimazione dei lavori e collaudi.....	21
25. Clausola penale.....	21
26. Sospensione dei lavori.....	22
27. Proroghe.....	22
Garanzie e responsabilità.....	22
28. Garanzie e responsabilità del Subappaltatore sulle prestazioni affidate.....	23
29. Forza maggiore.....	23
Cause di Risoluzione.....	23

30.	Risoluzione per inadempimento del Subappaltatore	23
31.	Recesso dal contratto	24
32.	Risoluzione per fatti indipendenti dalla volontà delle parti	25
33.	Condizione sospensiva.....	25
34.	Immissione nel possesso.....	25
35.	Clausola di subentro	25
	Subcontratto – Cessione del contratto.....	25
36.	Divieto di Subappalto.....	25
37.	Divieto di cessione	26
	Risoluzione della controversie e foro competente.....	26
38.	Contestazioni	26
39.	Controversie	26
	Disposizioni finali	27
40.	Riservatezza	27
41.	Codice Etico	27
42.	Comunicazioni – variazioni – oneri di registro	28
43.	Privacy	28
44.	ALLEGATI	Errore. Il segnalibro non è definito.



L'anno 2018, il giorno 29, il mese di Maggio, in Ivrea (TO),

TRA

OLICAR Gestione S.r.l. a socio unico con sede legale in Bra (CN) – Via Maestri del Lavoro 6/A, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Cuneo al nr. 01618350050 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01618350050, qui rappresentata dal sig. **Emanuele Giovanni Vigliani** nato a Gaglianico (VC) il 30/04/1936, in qualità di Amministratore Unico di seguito anche "Appaltatore";

E

AIR FIRE SPA con sede legale in Roma (RM) – Via della Tenuta della Mistica 33/37 – cap 001550 Iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma al nr. 06305150180 - Codice Fiscale e Partita IVA 06305150180 nella persona del suo Legale Rappresentante **Matteo Evangelisti** – nato a Palestrina (RM), il 26/04/1988 munito degli occorrenti poteri di legge per la stipula del presente atto, di seguito anche "Il Subappaltatore"

PER

L'esecuzione, a norma degli Artt. 1655 e ss. Cod. Civ., nonché delle disposizioni della DLgs. n.163/2006 e delle altre norme afferenti il subappalto in ambito di lavori pubblici, dei lavori meglio descritti nel prosieguo del presente contratto.

PREMESSO CHE

- a. è stato stipulato con l'Asl RIETI, anche definita STAZIONE APPALTANTE, il contratto di appalto in data 13/12/2016 a favore del RTI con capogruppo OLICAR S.p.A a Socio Unico, avente come oggetto "Appalto di multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli Immobili in proprietà o nella disponibilità delle aziende unità sanitarie della Regione Lazio", CIG 5699432811
- b. l'Appaltatore non intende eseguire in proprio la totalità dei suddetti lavori e pertanto ha ricercato una impresa in possesso di adeguata affidabilità e capacità tecnico-economica a cui affidare in subappalto la "manutenzione ordinaria annuale su impianti di rilevazione antincendio presso la ASL di Rieti e manutenzione straordinaria"
- c. l'Appaltatore ha richiesto offerta per l'esecuzione delle attività indicate al punto b);
- d. il Subappaltatore ha presentato offerta per l'esecuzione delle attività di cui al punto b);
- e. il Subappaltatore ha preventivamente ed attentamente esaminato tutti i documenti inerenti il presente affidamento, tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché i luoghi in cui dovranno essere eseguite le attività e conseguentemente dichiara di disporre dei mezzi, esperienza e tecnologia necessaria per l'espletamento della suddette attività.
- f. il Subappaltatore dichiara di essere in possesso dei requisiti morali, giuridici,

economici e tecnici, necessari per il corretto svolgimento della prestazione affidatagli quali: volume d'affari, adeguato numero di dipendenti per l'esecuzione a regola d'arte delle attività che l'Appaltante intende affidare in subappalto;

- g. l'Appaltatore inoltrerà alla Stazione Appaltante richiesta di autorizzazione al subappalto a norma delle vigenti leggi;
- h. la mancata autorizzazione della Stazione Appaltante al subappalto, o la revoca della stessa, comporterà l'automatica risoluzione del presente contratto senza che il Subappaltatore possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Appaltatore e fatto salvo il riconoscimento dei danni diretti ed indiretti derivanti all'Appaltatore nel caso tale mancata autorizzazione sia dovuta ad atti e fatti imputabili al Subappaltatore.
- i. che il presente contratto sarà valido sino all'esaurimento di qualsiasi rapporto tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante e comunque fino a quando non saranno compiuti e soddisfatti tutti gli obblighi e gli impegni assunti tra le Parti in relazione e conseguenza del presente contratto.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra individuate e rappresentate convengono e stipulano quanto segue.

Disposizioni generali

1. Definizioni

Nel presente contratto i seguenti termini avranno il significato indicato:

- *Stazione Appaltante*: è la committente del contratto di appalto
- *Certificato Provvisorio*: è il certificato di collaudo dell'Opera emesso dalla *Stazione Appaltante*;
- *Collaudo*: il collaudo generale dell'Opera, risultante dal Certificato Provvisorio di collaudo ed eseguito dalla *Stazione Appaltante*;
- *Coordinatore per la Sicurezza*: è il soggetto nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- *Crono programma dei Lavori*: è il documento contenente l'elaborazione del dettaglio delle fasi di realizzazione di tutte le attività, e delle relative tempistiche, necessarie per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- *Direzione Lavori*: è l'ufficio incaricato dalla Stazione Appaltante di esplicare i compiti di Ingerenza, vigilanza e cooperazione nel corso della esecuzione dei lavori – nell'ambito dei lavori di cui al contratto d'appalto la funzione della Direzione Lavori è svolta dalla committenza (RUP Ing. R. Campogiani, DEC Geom. A. Beccarini, eventuali Direttori Lavori da nominare);

- **Elenco Prezzi:** è il prezzario Regione Lazio 2012 (o comunque il prezzario vigente) citato nell'Offerta, contenente gli importi delle singole voci su cui sarà applicato il ribasso del ribasso offerto;
- **Forza Maggiore:** ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto ed imprevedibile, non direttamente imputabile alla parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in via temporanea e permanente, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta sia temporanea che definitiva. A titolo meramente esemplificativo, ed a condizione che tutti i suddetti requisiti siano soddisfatti, si intendono cause di forza maggiore eventi quali:
 - (a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il personale della Stazione Appaltante, dell'Appaltatore e del Subappaltatore;
 - (b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
 - (c) esplosioni, radiazioni, contaminazioni chimiche;
 - (d) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
 - (e) epidemie e contagi;
 - (f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili ai soggetti coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni;
 - (g) atti od omissioni delle autorità che non siano determinate dal comportamento doloso, negligente o omissivo della parte che ne subisce le conseguenze;
- j. **Offerta:** è l'offerta del Subappaltatore che sottoporrà all'Appaltatore per singola lavorazione da eseguirsi
- k. **Opera:** "manutenzione ordinaria annuale su impianti di rilevazione antincendio presso la ASL di Rieti e manutenzione straordinaria"
- **POS:** Piano Operativo della Sicurezza. Attribuisce alle scelte autonome del Subappaltatore ed alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni. Deve essere considerato come piano di dettaglio al PSC (ove previsto);
- **PSC:** Piano di Sicurezza e Coordinamento disposto ai sensi dell'art. 100 D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- **Progetto Esecutivo:** è il progetto predisposto ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

- *DVR : Documenti di valutazione dei rischi;*
- *DUVRI : Documento di valutazione rischi da interferenze;*
- *Responsabile di Cantiere:* è il soggetto cui il Subappaltatore affida l'organizzazione e la conduzione del cantiere. Al Responsabile di Cantiere si intende assegnato anche l'incarico di Preposto ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

2. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono espressamente dedotte in patto.

3. Documenti e allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:

- DVR;
- DUVRI;
- Codice Etico dell'Appaltatore;
- Codice Etico della Stazione Appaltante;
- Modello di organizzazione gestione e controllo dell'Appaltatore;
- Sistema disciplinare dell'Appaltatore;
- Politica Qualità e Sicurezza.

Nel caso di incoerenza e/o conflitti fra i diversi documenti contrattuali, il contenuto degli elaborati grafici di progetto prevarrà sugli altri documenti allegati.

In ogni caso, il Subappaltatore si impegna a darne immediata segnalazione scritta all'Appaltatore per i conseguenti provvedimenti di modifica e, qualora il giudizio sulla discordanza sia deferito alla Direzione Lavori, a conformarsi alle determinazioni di quest'ultima.

4. Principi Generali

Le Parti convengono i seguenti principi generali alla luce dei quali deve essere inteso il presente Contratto e dovranno esserne lette ed interpretate le pattuizioni, condizioni e clausole:

- a. il contratto di subappalto è passante di tutti i rischi e le responsabilità assunte dall' Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante per le attività oggetto del presente contratto. Il Subappaltatore, pertanto, assume nei confronti dell'Appaltatore ogni obbligazione posta a carico di quest'ultimo e relativa esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
- b. lo standard di diligenza in forza del quale il Subappaltatore dovrà dare esecuzione ai propri obblighi ed in base al quale sarà rilevato e valutato ogni suo

inadempimento è la diligenza del costruttore ed appaltatore particolarmente esperto nella esecuzione della tipologia di attività oggetto del presente contratto.

5. Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento in subappalto, da parte dell'Appaltatore nei confronti del Subappaltatore che accetta, dell'esecuzione di Opera: "Manutenzione ordinaria annuale su impianti di rilevazione antincendio presso la ASL di Rieti e manutenzione straordinaria" agli stessi patti e condizioni previste dal contratto tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante o comunque dalla stessa applicate e ai documenti di gara e di affidamento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, se non in contrasto con quanto previsto dallo stesso.

Il Subappaltatore si impegna ad eseguire a propria cura ed onere, assumendo nei confronti dell'Appaltatore assoluta e piena responsabilità a tutti gli effetti la realizzazione delle prestazioni di cui sopra, riconoscendo i compensi remunerativi di ogni spesa ed onere, avendo valutato autonomamente la complessità e la difficoltà del lavoro di propria competenza ed avendo preso completa conoscenza, accettandoli, dei documenti contrattuali e allegati che si intendono parte integrante del presente contratto.

Il Subappaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati tecnici, grafici e prestazionali e in conformità alle eventuali varianti autorizzate, avendo rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni dell'Appaltatore e della Stazione Appaltante.

In particolare sono affidate al Subappaltatore le seguenti attività:

- i. redazione progetto esecutivo e costruttivo in conformità con le normative vigenti
- ii. redazione as-built;
- iii. l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto secondo le modalità ed i tempi concordati;
- iv. l'esecuzione di tutte le opere accessorie necessarie alla realizzazione degli impianti;
- v. la consegna, nei termini concordati delle opere/impianti eseguite munite di tutte le certificazioni necessarie per il loro utilizzo e per il loro Collaudo;
- vi. l'assistenza a tutte le fasi di collaudo sia alla consegna generale dell'opera/impianti ed i relativi oneri per tutte le prove ed i sondaggi;
- vii. la prima messa in funzione degli impianti e la manutenzione degli stessi sino alla emissione del Certificato Provvisorio.

Sono pertanto a carico del Subappaltatore tutte le attività strumentali e connesse a quelle affidate ed in generale tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo relative all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. S'intendono pertanto comprese tutte le prestazioni, anche in via accessoria e complementare, nulla

escluso né eccettuato, per la completa realizzazione secondo le prescrizioni, sia indicate nei documenti contrattuali, sia non indicate ma necessarie alla perfetta esecuzione dell'opera secondo le regole dell'arte.

Il Subappaltatore non potrà addurre nel corso dell'esecuzione del presente contratto difficoltà di esecuzione e/o impedimenti riferibili ad aspetti tecnici, elementi progettuali, prescrizioni di qualsiasi genere comunque rinvenibili negli elaborati allegati al contratto, ovvero riferibili a prestazioni che in base a tali elaborati ed al presente contratto risultino comunque a carico del Subappaltatore.

Il Subappaltatore non potrà in nessun caso introdurre variazioni ai termini e alle modalità esecutive dei lavori affidatigli, se non previo assenso scritto dell'Appaltatore.

6. Osservanza della legislazione e obblighi di produzioni documentali

Il Subappaltatore s'impegna a produrre tutti i documenti relativi alla propria società, ai suoi amministratori e/o ai materiali forniti necessari ad ottemperare eventuali obblighi informativi, certificativi e/o di altra natura dell'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante e da quest'ultima avanzata sulla base della normativa applicabile al presente contratto di subappalto.

Il Subappaltatore prende atto che il mancato tempestivo invio della documentazione è di rallentamento dell'iter burocratico che sovrintende alla gestione amministrativa dell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e determina lo slittamento nei tempi dei pagamenti e nella emissione dei certificati di collaudo necessari per la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'appalto.

Qualora si dovessero verificare problematiche e/o ritardi con la Stazione Appaltante tali da creare danni all'Appaltatore, dovuti all'inadempimento del Subappaltatore nella produzione della documentazione, l'Appaltatore sospenderà i pagamenti in suo favore e riservandosi di rivalersi sulle somme trattenute per i danni subiti.

7. Manleva

Il Subappaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Appaltatore da qualsivoglia responsabilità, per causa imputabile al Subappaltatore medesimo per inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e/o danni nei confronti della Stazione Appaltante, dell'Appaltatore o di Terzi nel periodo di esecuzione del presente contratto..

Il Subappaltatore sarà, inoltre, responsabile esclusivo degli eventuali danni e/o pregiudizi a persone e/o cose, di qualsiasi natura, causati da proprio personale o da chiunque esso si avvalga nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto e nelle attività

connesse, nonché, in genere, del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto e/o dalla legge.

Qualora l'Appaltatore, anche successivamente alla cessazione del presente contratto, da qualsiasi causa determinata, dovesse incorrere in sanzioni di qualsivoglia natura direttamente riferibili all'operato del Subappaltatore nell'espletamento del presente incarico, si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dello stesso ex art. 1490 c.c..

L'appaltatore si riserva altresì il diritto di compensare ogni eventuale credito derivante dagli obblighi di manleva assunti ai sensi del presente articolo, con qualsivoglia eventuale credito che a qualunque titolo il Subappaltatore dovesse vantare nei confronti dello stesso.

8. Durata del contratto - Tempi di esecuzione – Programma Lavori

Il presente contratto decorrerà dal 29/05/2018 e comunque non prima dell'autorizzazione al subappalto da parte della Stazione Appaltante e sarà valido sino all'esaurimento di tutti gli obblighi e gli impegni assunti tra le Parti in relazione e conseguenza del presente contratto. Il subappaltatore, a partire dalla data di comunicazione da parte dell'Appaltatore dell'autorizzazione al subappalto e di consegna delle aeree oggetto dell'intervento, si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto conformemente al programma lavori, salvo imprevisti e/o sospensioni e proroghe secondo quanto in seguito disciplinato.

Il termine di esecuzione dei lavori è previsto per il 30/04/2019. Il Subappaltatore riconosce che il rispetto dei tempi previsti nel Cronoprogramma dei Lavori è essenziale. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle avversità atmosferiche.

I lavori dovranno essere condotti senza soluzione di continuità, seguendo il cronoprogramma dei lavori concordato, nel rispetto sia del termine di consegna finale che dei termini di consegna intermedi.

Il Subappaltatore dovrà sempre documentare, con la presenza in cantiere di mano d'opera, attrezzature e materiali occorrenti, il proprio costante impegno al rispetto del Piano di Installazione.

L'Appaltatore si riserva la facoltà di comunicare eventuali variazioni al Cronoprogramma dei Lavori imposte dall'andamento dei lavori o da specifiche esigenze della Stazione Appaltante, della Direzione Lavori o dell'Appaltatore stesso, senza che il Subappaltatore possa rifiutarsi di eseguire le attività o, per questo motivo, sospenderle o avanzare richieste di speciali o maggiori compensi o indennizzi.

Il ritardo nelle attività a carico del Subappaltatore e ad essa imputabile darà luogo all'applicazione di penali come successivamente disciplinato.

9. Dichiarazione di presa visione

Il Subappaltatore dichiara di aver attentamente esaminato e valutato tutti i documenti contrattuali, gli elaborati grafici e i documenti tecnici e i luoghi dove dovranno essere eseguite le attività.

Il Subappaltatore inoltre conferma e garantisce di avere esaminato il cantiere e le condizioni dello stesso e di avere tenuto conto, nell'elaborazione della propria Offerta e nella valutazione del corrispettivo di tutte le circostanze generali e particolari e locali che possono influire sulla realizzazione delle attività affidate.

Il Subappaltatore, inoltre, dichiara che non esistono elementi ostativi alla realizzazione degli stesse nei modi e nei tempi convenuti.

10. Responsabile del Subappaltatore

Il Subappaltatore che non conduca personalmente i lavori conferisce incarico di responsabile di cantiere a persona fornita dei requisiti di idoneità morale e tecnico professionale per l'espletamento delle attività necessarie all'esecuzione delle prestazioni affidate. Il Subappaltatore informa per iscritto l'Appaltatore del conferimento del mandato e garantisce la presenza della persona designata in cantiere per tutta la durata dei lavori. L'Appaltatore può esigere il cambiamento immediato del rappresentante del Subappaltatore, previa motivata comunicazione. Qualunque eventuale variazione del soggetto rappresentante dev'essere tempestivamente notificata dal Subappaltatore all'Appaltatore, il quale, in caso contrario è sollevato da ogni responsabilità.

Il Subappaltatore garantisce che detto proprio responsabile svolgerà con diligenza le mansioni che gli sono state attribuite, ottemperando nella sua qualità di Preposto agli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Responsabile di cantiere rappresenterà il Subappaltatore a tutti gli effetti e pertanto, tutte le comunicazioni e disposizioni da e verso lo stesso si intendono da e verso il Subappaltatore.

11. Rapporti con soggetti terzi

Le Parti concordano espressamente che l'Appaltatore si farà portavoce con tutti i soggetti terzi delle istanze e richieste, adeguatamente motivate, del Subappaltatore necessarie alla corretta e tempestiva esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

12. DICHIARAZIONI E GARANZIE

Il Subappaltatore, sotto la propria responsabilità, dichiara e garantisce quanto all'allegato 001.

Attività affidate

13. Oneri ed obblighi a carico del Subappaltatore relativi alla esecuzione dei lavori

Il Subappaltatore dovrà svolgere tutte le attività necessarie a consentire la piena e puntuale realizzazione delle attività oggetto del presente contratto.

Sono a carico del Subappaltatore tutti gli impegni e oneri indicati negli allegati al presente contratto e/o richiesti dalla Stazione Appaltante e necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e specificati in seguito a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'impiego di idonea mano d'opera specializzata e di manovalanza in aiuto in numero adeguato alle necessità e nel rispetto di quanto contrattualmente pattuito, nonché la direzione e l'assistenza a tutto il proprio personale;
- b) l'impiego delle necessarie e idonee attrezzature per la esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
- c) maggiori costi derivanti dall'eventualità di dover effettuare lavoro straordinario, notturno o festivo occorrente per realizzare nei termini previsti i programmi di lavoro qualora i ritardi siano direttamente riferibili al solo appaltatore.
- d) l'impiego di maestranze, debitamente assicurate contro gli infortuni, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti (o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione dei lavori), con particolare riguardo al trattamento previdenziale ed economico dei propri dipendenti.
- e) le spese ed ogni altro onere fiscale e/o amministrativo connesso con i lavori appaltati, nonché pratiche tecniche ed amministrative in loco.
- f) tutti gli oneri e le spese derivanti da riporto in discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta. Particolare cura dovrà essere usata per lo smaltimento dei materiali inquinanti che dovrà essere effettuata, secondo le modalità ed in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti, presso i centri specializzati.
- g) l'adozione di quanto previsto e disposto da norme e regolamenti e suggerito dalla pratica al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni ed evitando di generare intralci od interferenze con altri lavori eventualmente in corso nell'area interessata.
- h) l'organizzazione del cantiere con macchine e attrezzature atte all'esecuzione a regola d'arte delle attività oggetto del presente contratto;
- i) l'osservanza della disciplina di cantiere e le disposizioni impartite al fine del coordinamento delle diverse lavorazioni/attività, in particolare coordinando le proprie attività con quelle di altre imprese presenti in cantiere, prestando la necessaria collaborazione per la tempestiva soluzione delle problematiche comuni, interferenti o comunque emergenti dalla simultaneità di attività e partecipando alle eventuali riunioni di aggiornamento del Cronoprogramma dei Lavori cui sarà invitata.
- j) consentire il controllo sulla esecuzione dei lavori;

- k) dotarsi di idoneo personale (munito di documento d'identità e di tesserino di riconoscimento).
- l) segnalare tempestivamente e per iscritto all'Appaltatore ogni discordanza rilevata rispetto ai disegni o alle prescrizioni contrattuali pena, in difetto, di decadenza di ogni eventuale riconoscimento. Per ciò che concerne eventuali anomalie riscontrate in cantiere, il Responsabile di Cantiere del Subappaltatore si impegna a darne tempestivamente conto al responsabile di cantiere dell'Appaltatore;
- m) redigere in contraddittorio con l'Appaltatore i documenti relativi alla contabilità di cantiere;
- n) provvedere ad approvvigionare tutto il materiale necessario all'esecuzione delle attività nonché i relativi macchinari, attrezzature, impianti, etc., necessari alla perfetta e puntuale esecuzione delle attività (lo scarico dei materiali dagli automezzi, la movimentazione, il sollevamento e l'avvicinamento al luogo di utilizzo si intendono a cura e spese del Subappaltatore);
- o) la custodia di tutto il materiale e attrezzatura proprio e di propria fornitura;
- p) sostituire a propria cura e spese i materiali riscontrati difettosi e/o inidonei all'uso e/o non accettati dalla Direzione Lavori;
- q) utilizzare macchinari e attrezzature perfettamente efficienti, idoneamente coperti da garanzia assicurativa, provvedendo a sostituire tempestivamente eventuali macchinari e attrezzature in avaria in modo da garantirne la continua presenza ed operatività;
- r) realizzare i baraccamenti necessari al deposito ed alla conservazione delle attrezzature e/o dei materiali necessari all'esecuzione delle attività, nonché degli spogliatoi per il proprio personale impiegato in cantiere;
- s) eseguire i tracciamenti e la verifica delle misure in cantiere;
- t) predisporre e consegnare prima dell'inizio dei lavori le schede tecniche dei materiali forniti da sottoporre ad approvazione alla Direzione Lavori;
- u) predisporre e consegnare le certificazioni e dei rapporti di prova previsti dalla normativa vigente e tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante e/o dalla Direzione Lavori;
- v) provvedere alla pulizia ed al mantenimento in ordine dei luoghi comuni e dei luoghi di lavoro nel corso della esecuzione degli stessi con l'obbligo di trasferire negli appositi contenitori i materiali di risulta prodotti dalle diverse lavorazioni;
- w) gli oneri e le spese derivanti dall'impiego di mezzi d'opera, attrezzature e strumentazione, risorse umane, per gli eventuali collaudi, da effettuarsi con metodologia e tempistica da definire, ad esclusione soltanto dell'onorario spettante ai collaudatori esterni

- x) provvedere a ponteggi fissi e mobili, attrezzature, strumentazione e materiali vari e minuti di consumo, necessari ai lavori, anche quelli eventualmente a noleggio
- y) tutti gli oneri derivanti dalla fornitura, posa e rimozione di tutte le opere provvisorie che si rendessero necessarie per preservare da eventuali danni le opere ed i manufatti eseguiti o in corso di esecuzione.
- z) Oneri e spese derivanti dall'applicazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento della Committente
- aa) ed, in genere, fare tutto quanto altro necessario ed opportuno per la realizzazione dell'Opera a perfetta regola d'arte e nel rispetto dei tempi contrattuali.

Il Subappaltatore si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all'Appaltatore ogni eventuale circostanza sopravvenuta alla stipulazione del presente contratto che sia rilevante ai fini della propria idoneità e/o legittimazione all'esecuzione delle prestazioni che ne formano oggetto.

In ogni caso tutti gli obblighi ed oneri, nessuno escluso, relativi al presente contratto, devono intendersi per effetto del presente contratto totalmente trasferiti in capo al Subappaltatore che assume, con la sua sottoscrizione, ogni e qualsiasi obbligazione posta a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni sopra descritte.

Il subappaltatore si obbliga ad assoggettarsi a tutti i poteri di vigilanza e controllo della Stazione Appaltante

14. Documentazione

Contestualmente alla firma del presente contratto, e comunque prima dell'effettivo inizio delle attività, il Subappaltatore dovrà consegnare la documentazione di cui all'Allegato 002

15. Obblighi generali ed oneri dell'Appaltatore

L' Appaltatore si impegna a sostenere e favorire l'attività del Subappaltatore nonché a prestare tutta la necessaria collaborazione al fine di consentire la realizzazione dei lavori affidati nei modi e nei tempi concordati.

Più in particolare esso dovrà:

pagare il corrispettivo; senza ritardi e nei termini stabiliti (vedi art. 21)

- a. trasmettere all'Subappaltatore tutte le eventuali comunicazioni ricevute dalla Stazione Appaltante relative alle attività ad essa affidate;
- b. ottenere tutti i permessi, le licenze, autorizzazioni e/o nulla osta di propria competenza;
- c. fornire l'acqua e l'energia elettrica di cantiere;

- d. provvedere al sollevamenti al piano con la gru edile di cantiere;
- e. realizzare i baraccamenti ad uso mensa e/o spogliatoio.

16. Varianti

Nessuna variante al progetto può essere introdotta dal Subappaltatore se non è preventivamente ed espressamente approvata per iscritto dall'Appaltatore.

E' facoltà dell'appaltatore introdurre in qualsiasi momento le varianti quantitative e qualitative al progetto (in aumento o in riduzione),

Il Subappaltatore, in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, da restituire controfirmata entro due giorni, è tenuta ad eseguire le varianti agli stessi patti e condizioni del presente contratto se non eccessivamente onerose..

Nel caso in cui si facesse luogo all'esecuzione di lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal presente contratto e dai documenti contrattuali d'appalto, la valutazione e la remunerazione delle stesse sarà operata sulla base specifica del servizio/lavoro prestato e sulla base di prezzi unitari del listino Regione Lazio in vigore o del prezziario DEI; qualora le voci da utilizzare per la computazione del preventivo non siano disponibili nel prezziario della Regione Lazio. Da quest'ultimi sarà applicato lo sconto previsto nell'offerta dell'Appaltatore (pari al 24,89%), incrementato del 20%. Nel caso in cui le lavorazioni siano remunerate esclusivamente in base al prezzo della manodopera il subappaltatore applicherà lo sconto previsto nell'offerta dell'Appaltatore (pari al 36,96% sull'importo della maggiorazione del prezzo della manodopera), incrementato del 20%.

In caso di impossibilità di individuare una voce analoga o corrispondente nel listino di cui sopra, le parti concorderanno preventivamente il corrispettivo della singola lavorazione.

In ogni caso, l'esecuzione di lavorazioni aggiuntive potrà avere luogo esclusivamente previa disposizione scritta dell'Appaltatore ed essa non darà luogo, salvo diverso accordo, alla variazione dei termini, intermedi e finali, di esecuzione stabiliti dal presente contratto e dal programma lavori.

Il Subappaltatore si impegna sin d'ora a dar corso a tali prestazioni aggiuntive, anche in caso di mancato raggiungimento dell'accordo in ordine alla quantificazione dei corrispettivi, ferma la facoltà del Subappaltatore di promuovere, ai sensi dell'art. 42 del presente contratto, la risoluzione della controversia eventualmente insorta. In caso di rifiuto, anche motivato dalla mancata accettazione dei corrispettivi quantificati ai sensi del precedente comma, il Subappaltatore sarà tenuto ad indennizzare l'Appaltatore per i maggiori oneri ed ogni eventuale ulteriore pregiudizio che l'appaltatore dovesse affrontare in conseguenza della mancata o ritardata esecuzione da parte del Subappaltatore delle prestazioni aggiuntive suddette.

Le parti concordano inoltre che l'Appaltatore non avrà alcun obbligo di affidare eventuali lavorazioni aggiuntive al Subappaltatore, potendo a tal fine incaricare altro soggetto.

Si intendono per "lavorazioni aggiuntive" ai fini del presente articolo quelle estranee all'oggetto del presente contratto e comportanti prestazioni da esso non previste. Non saranno in nessun caso considerate "lavorazioni aggiuntive" tutte quelle comunque strumentali alla realizzazione a regola d'arte delle lavorazioni indicate nell'oggetto del contratto e che sono remunerate nel corrispettivo di cui all'articolo 21. Potrà anche farsi luogo, per disposizioni impartite dall'Ente Appaltante, sopravvenienza di norme di legge o regolamentari o per fatti oggettivi quali, ad esempio, la variazione della consistenza degli immobili in appalto, alla variazione quantitativa e/o qualitativa delle prestazioni a carico del Subappaltatore. In tali casi si farà luogo ad una variazione dei corrispettivi dovuti al Subappaltatore corrispondente alle prestazioni in meno da esso rese rispetto a quanto previsto nel presente contratto quantificate in base all'applicazione dei valori e dei corrispettivi di cui all'elenco prezzi posto a base di gara e/o al computo metrico redatto dall'Ente Appaltante e il Subappaltatore non potrà avanzare pretesa alcuna nei confronti dell'Appaltatore in relazione alla variazione delle prestazioni affidategli.

Eventuali congruagli del Corrispettivo pattuito, a seguito di intervenute varianti in aumento, saranno riconosciuti e corrisposti al Subappaltatore solo nella misura in cui gli stessi saranno riconosciuti e corrisposti all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante e saranno contabilizzati secondo le modalità indicate all'articolo *Corrispettivo e modalità di pagamento*.

17. Sicurezza

Manutenzione impianti tecnologici o lavoro NON rientrante nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/08 - DUVRI

Le parti si impegnano a rispettare, per quanto di propria competenza e responsabilità, le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, per l'incolumità degli addetti ai lavori e dei terzi, nonché tutte le prescrizioni contenute nel DUVRI.

Ogni eventuale tipologia di lavorazione inizialmente non prevista dovrà essere preventivamente valutata dal Responsabile di Commessa Olcar Gestione S.r.l. a socio unico anche attraverso l'eventuale coinvolgimento del Datore di Lavoro Committente.

Il Subappaltatore dovrà adottare tutte le precauzioni imposte dalle Leggi attualmente in vigore o che venissero emanate in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, comunque, ad adottare ogni cautela opportuna al fine di garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori stessi e/o di terzi o comunque operante in cantiere, nonché a prevenire danni alle persone o alle cose.

Resta inteso che l'osservanza di quanto sopra descritto è di esclusiva competenza del Subappaltatore e del suo responsabile di cantiere e non potrà in alcun modo essere trasferito all'Appaltatore o ai rappresentanti dello stesso in cantiere; pertanto eventuali conseguenze amministrative e/o penali al riguardo saranno a carico del Subappaltatore.

Il Subappaltatore provvederà inoltre ad informare immediatamente l'Appaltatore in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.

Il Subappaltatore si impegna ad inviare all'Appaltatore, entro l'inizio dei lavori, la documentazione prevista dall' Art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ai fini dell'integrazione del DUVRI.

Il Subappaltatore si impegna a servirsi di attrezzature e/o strumenti propri e adeguati alla normativa di sicurezza.

18. Tutela dell'Ambiente

Il Subappaltatore dichiara di ben conoscere e si impegna a rispettare la legislazione in materia Ambientale per tutta la durata del presente contratto.

19. Personale dipendente

Il personale addetto alla realizzazione delle lavorazioni oggetto del presente Contratto deve essere regolarmente assunto alle dipendenze del Subappaltatore.

Quest'ultima si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il subappaltatore si impegna ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

I sopra menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il Subappaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto o parte del periodo di validità del presente contratto.

Il subappaltatore si impegna a documentare quanto sopra, in qualsiasi momento l'Appaltatore lo richieda.

E' facoltà dell'Appaltatore effettuare, in qualunque momento, accessi in cantiere per accertare la regolarità delle posizioni assicurative di tutto il personale che ivi opera.

La prova della regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale e retributiva, come pure in materia di sicurezza, del Subappaltatore è condizione per l'esigibilità di ogni pagamento.

A tal fine il subappaltatore si impegna a trasmettere all'Appaltatore DURC in corso di validità:

- in fase di richiesta di autorizzazione al subappalto alla Stazione Appaltante e comunque prima dell'inizio dei lavori, con data di emissione non anteriore a tre mesi;
- per il pagamento di ciascuna fattura, attestante la regolarità dei versamenti INPS/INAIL/CASSA EDILE relativamente al periodo al quale si riferisce la fattura in pagamento.

Il subappaltatore è a conoscenza che la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010, acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità ai fini sia dell'autorizzazione al subappalto, che del pagamento degli stati avanzamento lavori che dell'emissione del certificato di collaudo che del pagamento dello stato finale. Le risultanze del DURC acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante prevalgono, in caso di discordanza, su quelle del DURC consegnato dal Subappaltatore all'Appaltatore.

Il subappaltatore, inoltre, è a conoscenza del fatto che, ai sensi degli artt. 4 comma 2 e 5 comma 1 del D.P.R. 207/2010, la Stazione Appaltante, ove acquisisca un DURC che segnali un'inadempienza contributiva ovvero rilevi il ritardo o l'omesso pagamento delle retribuzioni al personale dipendente del Subappaltatore impegnato nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, detrae dal certificato di pagamento l'ammontare dell'inadempienza rilevata. Conseguentemente, il predetto ammontare sarà detratto dal certificato di pagamento emesso dall'Appaltatore a favore del Subappaltatore, sino ad intervenuta e comprovata regolarizzazione delle omissioni riscontrate.

Tuttavia, fino all'esatta quantificazione dell'inadempienza contributiva e/o retributiva del Subappaltatore, sarà facoltà dell'Appaltatore sospendere tutti i pagamenti a favore del Subappaltatore.

Quest'ultima, anche nel caso in cui dovesse risultare in regola a seguito di contenzioso, non necessariamente giudiziale, con l'Ispettorato del Lavoro o con altra pubblica istituzione, non potrà vantare alcun diritto per il pagamento trattenuto in conformità del presente articolo.

Il Subappaltatore dichiara inoltre di essere in regola con il versamento dell'IVA e delle ritenute fiscali sul lavoro dipendente. Il Sub appaltatore sarà tenuto a provare di aver regolarmente eseguito i versamenti (riferiti all'IVA ed alla ritenute fiscali sul lavoro dipendente) scaduti alla data dei pagamenti dei corrispettivi dovuti al Subappaltatore dall'Appaltatore. La prova è condizione per esigibilità di ogni pagamento a favore del Subappaltatore. La prova potrà essere data nei modi e nelle forme previste dall'art. 35 comma 28 del D.L. 223/2006 e s.m.i.

L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporteranno la risoluzione del contratto per inadempimento del Subappaltatore ai sensi dell'articolo *Risoluzione per inadempimento del Subappaltatore*.

20. Ispezione dei lavori

L'Appaltatore si riserva il diritto di eseguire o fare eseguire da esperti di propria fiducia ispezioni, prove, accertamenti, esperimenti, misurazioni, etc., per accertare il buon andamento e l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni.

Il Subappaltatore si impegna, inoltre, a consentire l'esecuzione di ispezioni e controlli anche da parte dei soggetti incaricati dalla Stazione Appaltante.

Rapporti economici

21. Corrispettivo e modalità di pagamento

Il Corrispettivo per la esecuzione del presente contratto è determinato in complessivi Euro 11.000,00 (Euro Undicimila/00) più Iva per quanto riguarda la manutenzione ordinaria ai sensi di legge comprensivo degli oneri per la sicurezza (che saranno indicati di volta in volta nei singoli preventivi che il subappaltatore presenterà all'appaltatore), spese generali, utili d'impresa, spese accessorie.

Inoltre viene determinato un importo di Euro 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00) per attività di manutenzione straordinaria da svolgersi nel periodo contrattuale.

Tale importo è da considerarsi importo massimo presunto per lavori da affidare al subappaltatore, senza che Olicar Gestione S.r.l. abbia obbligo di esaurire il predetto importo e senza che per questo il subappaltatore possa aver nulla a pretendere.

L'importo è determinato *a misura*. La valutazione e la remunerazione sarà operata sulla base specifica del lavoro eseguito e sulla base di prezzi unitari del listino Regione Lazio in vigore o del prezzario DEI; qualora le voci da utilizzare per la computazione del preventivo non siano disponibili nel prezzario della Regione Lazio. Da quest'ultimi sarà applicato lo sconto previsto nell'offerta dell'Appaltatore (pari al 24,69%), incrementato del 20%. Nel caso in cui le lavorazioni siano remunerate esclusivamente in base al prezzo della manodopera il subappaltatore applicherà lo sconto previsto nell'offerta dell'Appaltatore (pari al 36,96% sull'importo della maggiorazione del prezzo della manodopera), incrementato del 20%.

Eventuali spese per di trasferta, vitto e alloggio del personale del Subappaltatore impiegato in cantiere si intendono comprese nel Corrispettivo.

Resta obbligo esclusivo del Subappaltatore il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci indicate dalla Committente.

I prezzi unitari presentati dal Subappaltatore in sede di formulazione di offerta sono validi unicamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera che siano estranee ai lavori a corpo già previsti. L'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso ed invariabile, essendo obbligo esclusivo del Subappaltatore il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla Committente.

L'ammontare fisso ed invariabile del corrispettivo potrà subire modifiche solo per eventuali maggiori oneri derivanti da:

- I. eventuali varianti progettuali o in corso d'opera
- II. sospensioni dei lavori derivate da cause non imputabili al Subappaltatore.

Dopo l'approvazione di ciascuno stato avanzamento lavori/certificato di pagamento da parte dell'Appaltatore in contraddittorio con il Subappaltatore, quest'ultimo presenterà fattura accompagnata da copia del SAL/certificato di pagamento sottoscritta dal Responsabile di Commessa dell'Appaltatore e DURC attestante la regolarità del Subappaltatore alla data cui le lavorazioni fatturate si riferiscono,

Tutti i pagamenti, compreso quello relativo allo svincolo delle ritenute a garanzia, saranno disposti solo dopo l'accertamento della regolarità dell'esecuzione delle attività (SAL approvato e sottoscritto dal Responsabile di Commessa dell'Appaltatore) e la presentazione della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale del Subappaltatore per il periodo in cui le prestazioni fatturate hanno avuto luogo.

Le Parti esplicitamente riconoscono che la mancata trasmissione da parte del Subappaltatore dei documenti di cui sopra è causa legittima di sospensione dei pagamenti.

Le somme il cui pagamento sia stato legittimamente sospeso ai sensi del presente articolo non maturano interessi.

Il Subappaltatore accetta espressamente, rinunciando a qualsiasi pretesa per interessi od altro, che i suddetti pagamenti restino differiti sino all'incasso dei corrispondenti corrispettivi dovuti dalla Stazione Appaltante, presupposto indispensabile per il pagamento.

La fattura dovrà essere intestata a
OLICAR Gestione Srl. a Socio Unico
Via Maestri del Lavoro, 6/a
21042 BRA (CN)
P.IVA: 01618350050

Qualora la fattura pervenga non accompagnata da regolare ordine la stessa sarà respinta,

Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità:

60 (sessanta) giorni .d.f. a mezzo bonifico bancario

E' obbligo del fornitore presentare entro 7 gg (sette) consecutivi dal ricevimento del pagamento inerente il servizio erogato la quietanza della relativa fattura da trasmettere al Responsabile di Commessa e alla Amministrazione della scrivente società.

La liquidazione del suddetto:

Dopo l'emissione del certificato di pagamento da parte della Stazione Appaltante, il Subappaltatore potrà emettere la corrispondente fattura con pagamento a 60 gg, che sarà liquidata dall'Appaltatore

La contabilizzazione preliminare dei lavori realizzati sarà eseguita a cura del Subappaltatore controllata dall'Appaltatore e quindi trasmessa alla Direzione Lavori per la contabilizzazione ufficiale.

Su ogni SAL verrà richiesta una ritenuta a garanzia pari al 5% e comunque quanto sarà accordato dalla Stazione Appaltante, del valore dello stesso che sarà rilasciata ad ultimazione delle opere ed attività previste dal presente contratto.

Inoltre, il sorgere del diritto al pagamento in favore del Subappaltatore è subordinato all'esibizione da parte di questi nei confronti dell'Appaltatore e della Stazione Appaltante della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Si conviene inoltre che l'Appaltatore o/o la Stazione Appaltante avrà facoltà, in caso di ritardi o difformità di esecuzione contestati al Subappaltatore ai sensi del presente contratto di sospendere i pagamenti in favore del Subappaltatore fino alla completa eliminazione dei vizi o al recupero del ritardo, fatto salvo il ristoro degli eventuali danni subiti a causa del ritardo o della difformità di esecuzione e fatta comunque salva, verificandosene i presupposti, la risoluzione del contratto.

22. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Subappaltatore dichiara di ben conoscere la vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con particolare riferimento al disposto dell'art.3 della Legge 136/2010 modificata con il D.L. 187 del 12/11/2010, nonché le sanzioni che la stessa Legge stabilisce in caso di violazione del contenuto della stessa assumendosene tutti gli obblighi.

Gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. si intendono estesi a tutta i soggetti coinvolti nell'esecuzione del presente contratto. Pertanto il Subappaltatore garantisce e vigila l'osservanza di tali obblighi per sé e per le sue controparti.

Il Subappaltatore comunica alla sottoscrizione del presente contratto le coordinate bancarie dei conti correnti dedicati sui quali l'Appaltatore disporrà i pagamenti e garantisce che gli stessi soddisfano la vigente normativa sopra richiamata.

Il Subappaltatore, inoltre, s'impegna a predisporre la documentazione necessaria a comprovare la propria conformità alle norme di cui sopra, mantenendone copia a disposizione in caso di richiesta e verifiche dell'Appaltatore, della Stazione Appaltante e degli Enti preposti.

La violazione del contenuto del presente articolo è causa legittima di sospensione dei pagamenti in favore del Subappaltatore e di risoluzione di diritto del presente contratto.

23. Ritenute a garanzia

In occasione di ciascun pagamento in acconto sull'avanzamento dei lavori, l'Appaltatore potrà effettuare una ritenuta del 5% a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal Subappaltatore. Le somme ritenute a garanzia saranno svincolate dopo l'esito favorevole del Collaudo Provvisorio dell'Opera eseguito dalla Stazione Appaltante, salvo il caso in cui sia sorto contenzioso avente ad oggetto l'inadempimento della Stazione Appaltante: in tal caso lo svincolo delle ritenute a garanzia sarà subordinato alla soluzione del contenzioso in tutti i gradi di giudizio, subordinando, in tal caso, lo svincolo delle ritenute a garanzia a favore del Subappaltatore allo svincolo delle stesse a favore dell'Appaltatore.

Assicurazioni e cauzioni

24. Coperture assicurative

Il Subappaltatore dichiara di essere in possesso della seguente polizza assicurativa Rilasciata da GENERALI n. 342672316 con i seguenti massimali: .

RCO € 3.000.000,00=

RCT € 10.000.000,00=

Ultimazione dei lavori e collaudi

25. Clausola penale

L'Appaltatore ha facoltà – espressamente accettata dal Subappaltatore – di trattenere le corrispondenti somme della penale comminata all'appaltatore dalla Stazione Appaltante, in caso di inadempimento.

26. Sospensione dei lavori

Il Subappaltatore non potrà per nessuna ragione, salvo i casi di provata forza maggiore, sospendere i lavori o, comunque, venir meno ai termini, anche parziali, di esecuzione stabiliti nel Piano di Installazione o del cronoprogramma dei lavori. L'Appaltatore potrà ordinare al Subappaltatore, mediante comunicazione scritta, la sospensione temporanea dei lavori e delle forniture.

In questo caso, sempre che l'ordine di sospensione riguardi la totalità delle opere subappaltate in base al presente contratto e non derivi da cause imputabili al Subappaltatore, quest'ultima avrà diritto ad una corrispondente proroga del termine per ultimare i lavori, senza che ciò comporti ad alcun titolo il diritto in capo al Subappaltatore a compensi aggiuntivi di alcun tipo rispetto ai corrispettivi determinati ai sensi del presente contratto né a revisioni dell'importo contrattuale.

Qualora la sospensione sia conseguenza di una disposizione della Stazione Appaltante, la proroga del termine finale verrà riconosciuta solo nel caso in cui analoga proroga venga concessa dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore e per una durata pari ad essa.

Durante il periodo di sospensione il Subappaltatore dovrà provvedere a proteggere e mantenere le opere già realizzate. Gli eventuali maggiori oneri sostenuti per la sospensione dei lavori saranno riconosciuti e corrisposti al Subappaltatore condizionatamente al riconoscimento ed alla corresponsione all'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante.

La sospensione dei lavori da parte del Subappaltatore è causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'articolo *Risoluzione per inadempimento del Subappaltatore*.

27. Proroghe

L'Appaltatore riconoscerà al Subappaltatore una proroga del termine di ultimazione dei lavori nei seguenti casi:

- varianti progettuali o in corso d'opera nei limiti concessi dalla Stazione Appaltante.
- legittima sospensione dei lavori per ragioni di cui al precedente articolo per cause di Forza Maggiore o su richiesta della Direzione Lavori e/o della Stazione Appaltante e/o dell'Appaltatore.

In nessun caso la proroga potrà essere accordata per un periodo eccedente quello riconosciuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore.

Garanzie e responsabilità



28. Garanzie e responsabilità del Subappaltatore sulle prestazioni affidate

Il Subappaltatore, fermo l'onere risarcitorio nei confronti dell'Appaltatore per ogni pregiudizio che dovesse derivare da un'esecuzione delle prestazioni non conforme alle regole dell'arte, si impegna ad intervenire prontamente su richiesta dell'Appaltatore per ripristinare ovvero per rimediare a qualunque difetto e/o inconveniente dipendente dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. La valutazione della rispondenza alla regola dell'arte dei lavori eseguiti è esplicitamente ed esclusivamente riconosciuta a favore dell'Appaltatore.

Il Subappaltatore è tenuto alla garanzia per i difetti ed i vizi degli impianti e delle opere realizzate. La garanzia è dovuta anche per il caso in cui la Stazione Appaltante abbia accettato i lavori eseguiti e le difformità e/o i vizi fossero riconoscibili.

Le parti si danno atto che, ai fini dell'art.1667 comma terzo c.c., per "la consegna dell'opera" si intende la consegna generale dell'Opera alla Stazione Appaltante.

29. Forza maggiore

Le parti si danno atto che in presenza di evento di Forza Maggiore nessuna delle parti sarà considerata inadempiente nei confronti dell'altra e che ciascuna parte si attiverà per mitigare gli effetti di tale evento.

Cause di Risoluzione

30. Risoluzione per inadempimento del Subappaltatore

Il presente contratto potrà venire risolto di diritto per fatto e colpa del Subappaltatore, previa comunicazione dell'Appaltatore dandone formale comunicazione al Subappaltatore con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da inviarsi a mezzo PEC (Posta elettronica Certificata) e/o lettera raccomandata A.R., decorsi i quali prenderà in consegna i lavori ed effettuerà il collaudo definitivo delle opere eseguite oltre che al verificarsi delle ulteriori condizioni risolutive previste nel presente contratto, nei seguenti casi:

- a) Ove il Subappaltatore, previa diffida dell'Appaltatore inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o telegramma, non abbia entro 15 giorni dalla diffida stessa ovviato a difetti e vizi segnalati dall'Appaltatore o non abbia ovviato ad eventuali ritardi di esecuzione rispetto alle scadenze stabilite nel programma di manutenzione.
- b) Ove il Subappaltatore abbia contravvenuto anche ad uno solo degli obblighi ed oneri previsti dal presente contratto.
- c) Ove il Subappaltatore abbia accumulato nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico

un ritardo superiore a 30 giorni rispetto ai termini di esecuzione stabiliti dal Piano di Manutenzione o dal cronoprogramma dei lavori. E' fatta comunque salva l'applicazione delle penali a carico del Subappaltatore di cui al presente contratto.

- d) In caso di violazione da parte del Subappaltatore dei divieti posti nel presente contratto.
- e) Ove il Subappaltatore ometta di stipulare la polizza assicurativa o di prestare la garanzia cauzionale per gli importi e nei termini e con le modalità indicate nel del presente contratto.
- f) In caso di fallimento del Subappaltatore o di sua sottoposizione ad altra procedura concorsuale.
- g) Ove vengano meno per qualsiasi ragione le condizioni di legge indicate in premessa che legittimano l'assunzione da parte del Subappaltatore del presente affidamento.

Nei casi previsti alle precedenti lettere a), b), c), d), e) del presente articolo si farà luogo ad esecuzione in danno e saranno addebitati al Subappaltatore, tutte le maggiori spese e gli oneri per l'ultimazione dei lavori, nonché ogni ulteriore connesso pregiudizio che l'Appaltatore dovrà sopportare in relazione all'anticipata risoluzione del contratto.

Negli altri casi, verranno corrisposti al Subappaltatore unicamente i corrispettivi per le prestazioni regolarmente espletate, salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dall'Appaltatore in conseguenza della risoluzione contrattuale.

Il presente contratto dovrà inoltre intendersi risolto di diritto a seguito di disposizioni che dovessero essere impartite unilateralmente dalla Stazione Appaltante. In tal caso, non si darà luogo ad alcun indennizzo e il Subappaltatore avrà diritto a conseguire unicamente il corrispettivo delle attività effettivamente e regolarmente svolte, nonché riconosciute e compensate dalla Stazione Appaltante (fatto salvo il caso in cui la disposizione risolutoria sia impartita dalla Stazione Appaltante per fatto del Subappaltatore, ovvero questi sia comunque inadempiente alle obbligazioni a proprio carico), rinunciando sin d'ora a qualsivoglia pretesa nei confronti dell'Appaltatore in relazione alla mancata prosecuzione del presente contratto.

Il mancato pagamento delle spettanze maturate da AIR FIRE sarà causa di risoluzione del presente contratto (art. 21 del presente accordo).

31. Recesso dal contratto

L'Appaltatore si riserva il diritto di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, dandone formale comunicazione al Subappaltatore con un preavviso scritto di almeno venti giorni, decorsi i quali prenderà in consegna i lavori ed effettuerà il collaudo definitivo delle opere eseguite. In tal caso spettano al Subappaltatore il pagamento delle attività eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre il decimo dell'importo delle opere non eseguite che è calcolato sulla differenza tra importo dei quattro quinti del

prezzo di aggiudicazione e l'ammontare netto dei lavori eseguiti e riconosciuti e compensati dalla Stazione Appaltante.

32. Risoluzione per fatti indipendenti dalla volontà delle parti

Le parti convengono che nel caso in cui il contratto d'appalto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore sia risolto il presente contratto si intenderà automaticamente risolto senza possibilità per entrambe le parti di richiedere o pretendere dall'altra alcun compenso, indennizzo o risarcimento ad alcun titolo salvo il diritto del Subappaltatore al pagamento delle prestazioni eseguite a quella data.

33. Condizione sospensiva

Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva del positivo rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte della Stazione Appaltante. Esso, pertanto, potrà produrre i propri effetti a partire dalla data della autorizzazione medesima.

Qualora detta autorizzazione, una volta concessa, fosse per qualsiasi motivo revocata, il presente contratto si intenderà risolto di diritto *ex tunc*, a seguito di semplice comunicazione dell'Appaltatore e senza che il Subappaltatore per tale motivo possa avanzare richieste di compensi e/o indennizzi a qualsivoglia titolo.

34. Immissione nel possesso

In tutti i casi di risoluzione o recesso dal presente contratto, il Subappaltatore dovrà consentire all'Appaltatore l'immediato accesso ai cantieri e provvedere a sgomberare immediatamente gli stessi dalle proprie maestranze, macchinari, attrezzature e opere provvisorie, che l'Appaltatore non dichiara di voler trattenere. A tal fine il Subappaltatore si impegna a non intraprendere e svolgere azioni, anche possessorie, cautelari o d'urgenza o comunque denominate che possano impedire o ritardare l'accesso ai cantieri e lo sgombero e ripiegamento dei cantieri stessi.

35. Clausola di subentro

Il Subappaltatore esprime sin da ora il proprio consenso all'eventuale subentro da parte della Stazione Appaltante all'Appaltatore nel presente contratto di subappalto.

Subcontratto – Cessione del contratto

36. Divieto di Subappalto

Il Subappaltatore dovrà eseguire le prestazioni derivanti dal presente accordo esclusivamente con personale, mezzi e strutture propri. E' fatto divieto al Subappaltatore

di fare eseguire a terzi, anche solo parzialmente, il lavoro commissionato ai sensi del presente contratto.

La violazione del presente divieto comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'articolo *Risoluzione per inadempimento del Subappaltatore*.

37. Divieto di cessione

La cessione totale o parziale del presente contratto, nonché la cessione o delegazione, sotto qualsivoglia forma, dei crediti relativi ai pagamenti dovuti in virtù dello stesso, oltreché dei diritti o degli obblighi ad esso connessi, sono vietate. La violazione del presente divieto comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'articolo *Risoluzione per inadempimento del Subappaltatore*.

Risoluzione delle controversie e foro competente

38. Contestazioni

Fermo restando quanto stabilito in tema di varianti, in tutti i casi in cui l'Appaltatore venga meno agli impegni assunti con il presente contratto, il Subappaltatore potrà inviare alla medesima lettera raccomandata a/r contenente le proprie eccezioni o contestazioni.

In nessun caso essa potrà rivolgersi direttamente alla Stazione Appaltante e/o alla Direzione Lavori.

39. Controversie

Le Parti si impegnano a negoziare in buona fede e a risolvere in via bonaria e stragiudiziale qualunque contenzioso dovesse insorgere con riferimento alla conclusione, all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Contratto. Ciascuna Parte potrà iniziare la negoziazione tramite l'invio all'altra di una comunicazione scritta indicante l'oggetto della vertenza e l'eventuale relativa azione. La controparte dovrà rispondere per iscritto, entro un congruo termine, indicando la propria posizione nonché la propria via di composizione della stessa.

Qualora, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, le Parti non raggiungano una bonaria soluzione del contenzioso, questo sarà devoluto alla competenza esclusiva del tribunale di Ivrea (TO) o del Giudice di Pace di Ivrea (TO), a seconda della competenza anche ex art. 20 del Codice di Procedura Civile.

L'esperimento della procedura bonaria e l'instaurazione e pendenza del giudizio non sono motivo per la sospensione dei lavori da parte del Subappaltatore, che rimane obbligato alla loro regolare esecuzione.

Disposizioni finali

40. Riservatezza

Il Subappaltatore si obbliga a non divulgare a terzi, sia in pendenza di contratto, sia successivamente, qualsiasi informazione, materiale, corrispondenza o quant'altro di cui dovesse venire in possesso o a conoscenza in esecuzione del presente contratto.

Il Subappaltatore si impegna a fare rispettare detto obbligo di riservatezza anche a tutti i propri collaboratori, anche non alle proprie dirette dipendenze.

La violazione del presente obbligo di riservatezza è causa di risoluzione del contratto.

41. Codice Etico

Il Subappaltatore dichiara di aver ricevuto ed accettato il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ed il Codice Etico dell'Appaltatore e garantisce di comportarsi in maniera aderente alle previsioni ivi contenute. In particolare, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, il Subappaltatore dichiara e garantisce:

1. che i compensi ricevuti dall'Appaltatore sono equi rispetto alla prestazione ed, in generale, alle attività da effettuare;
2. che tali compensi non verranno utilizzati per remunerare illegalmente persone o società o per scopi illeciti o contrari alle leggi;
3. di comportarsi nei confronti dei clienti dell'Appaltatore in maniera integra, onesta ed in pieno rispetto delle condizioni contrattuali previste all'articolo 1;
4. di rispettare, e far rispettare dai suoi collaboratori e dipendenti, la massima riservatezza in merito a tutte le informazioni di cui verrà in possesso, sia riguardanti l'Appaltatore sia l'Ente Appaltante, circa il contenuto del contratto, le prestazioni da rendere, prezzi, materiali e quant'altro possa rappresentare un vantaggio competitivo per la concorrenza ovvero un danno per l'Appaltatore o l'Ente Appaltante;
5. di astenersi da situazioni che possano comportare un conflitto di interessi con l'Appaltatore o l'Ente Appaltante;
6. di rispettare i diritti fondamentali dei propri dipendenti e collaboratori, di non intraprendere azioni discriminatorie per gli stessi e di non avvalersi di lavoro minorile o irregolare;
7. di rispettare tutte le normative in materia ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

In caso di comprovata violazione di quanto sopra, OLICAR Gestione S.R.L. si riserva la facoltà di rescindere il contratto per giusta causa.

42. Comunicazioni – variazioni – oneri di registro

A tutti gli effetti del presente contratto le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi sociali.

Ogni eventuale modifica e/o integrazione alle condizioni e modalità contenute nel presente contratto potrà avvenire esclusivamente per iscritto.

Il presente atto, vincolante per entrambe le parti contraenti sin dalla sua sottoscrizione, sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 D.P.R. 131/86 e s.m.i.

43. Privacy

Il trattamento, anche in via informatica, dei dati personali comunicati dal Subappaltatore è finalizzato alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere. La comunicazione dei dati personali richiesti è obbligatoria e necessaria per la costituzione e/o corretta esecuzione del rapporto; la mancata comunicazione od opposizione determinerà l'impossibilità di costituire o proseguire il rapporto. In relazione ai dati conferiti, il Subappaltatore potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/03 (conferma dell'esistenza dei dati, origine, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione, ecc.). Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al "Responsabile del trattamento dei dati personali" presso la sede dell'Appaltatore. Il Titolare del trattamento dei dati personali è Olicar Gestione S.r.l. – Via Maestri del Lavoro 6/A – 12042 Bra (CN).

Ai fini del corretto svolgimento del contratto, la società si riserva la possibilità di comunicare i dati personali forniti: al personale interno della società, nell'ambito della normale conduzione dell'attività economica; a soggetti esterni in adempimento di obblighi di legge; a società delle quali si avvale per lo svolgimento delle attività.

Letto confermato e sottoscritto.

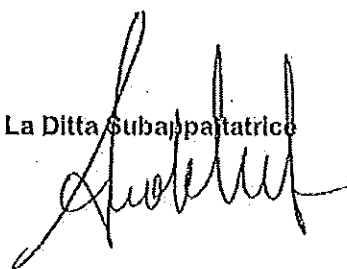
Luogo e data: Ivrea (TO), 29/05/2018

L'Appaltatore

OLICAR GESTIONE S.r.l.

Socio Unico
Via Maestri del Lavoro, 6/A
12042 BRA (CN)
Telefono 0172.431641
C.F./P. IVA / R.I. CN: 01618950050

La Ditta Subappaltatrice



Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, le PARTI dichiarano di avere particolarmente soffermato la loro attenzione e di approvare specificatamente le seguenti clausole: Art.3.Documenti Allegati; Art.4.Principi Generali; Art.5.Oggetto del Contratto; Art.7.Manleva; Art.8.Durata del Contratto - Tempi di esecuzione – Programma Lavori; Art.11.Rapporti con soggetti terzi; Art.13.Oneri e obblighi del Subappaltatore relativi alla

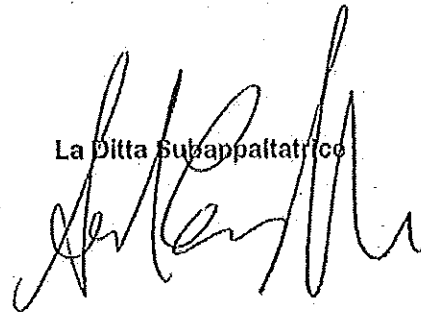
esecuzione dei lavori; Art.16.Varianti; Art.19.Personale dipendente; Art.21.Corrispettivo e modalità di pagamento; Art.25.Clausola penale; Art.26.Sospensione dei lavori; Art.31.Garanzie e responsabilità del subappaltatore (con rinuncia al termine di decadenza di cui all'art.1670 del Codice Civile); Art. 32.Forza Maggiore; Art.33.Risoluzione per inadempimento; Art.34.Recesso; Art.35.Risoluzione del contratto; Art.36.Condizione sospensiva; Art.37.Immissione nel possesso; Art.41.Contestazioni; Art.42.Controversie.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data: Ivrea (TO), 29/05/2018

OLICAR GESTIONE Srl
L'Appaltatore
Via Maestri del Lavoro, 3/A
12042 BIA (CN)
Telefono 0172.431641
C.F. / P. IVA / R.I. CN: 01618360560

La Ditta Subappaltatrice



44. ALLEGATI

Allegato 001 – Dichiarazione del subappaltatore

Allegato 002 – Elenco della documentazione a corredo del Subappalto

